## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, 8 maggio 1996, n. 94/96 protocollo 09602896, fascicolo 15600/10472

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge 55/1990, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 141/1996.

La Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1996 - prima serie speciale - supplemento n. 19 - pubblica la sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 23 aprile 1996 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge, 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio".

Conseguentemente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n 87, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), "nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali ed amministrative di coloro i quali sono stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato" nonché della lettera f) del medesimo articolo "nella parte in cui prevede la non candidabilità alle suddette elezioni di coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo".

Si fa presente che, giusto quanto disposto dall'articolo 30 della soprarichiamata legge n. 87/1953, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale. Quanto sopra per utile et immediata conoscenza anche degli organi preposti all'esame delle candidature nonché dei partiti e movimenti politici locali.